

Farmacie Comunali S.r.l.

**Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la
trasparenza**

Triennio 2023 - 2025

Indice

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
1.1 Il sistema di prevenzione della corruzione.....	3
2. CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
3. DESTINATARI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
4. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUOI COMPITI.....	6
4.1 Il processo di adozione del Piano.....	6
5. ANALISI DEL CONTESTO	7
5.1 Contesto esterno	7
5.2 Contesto interno: l'organizzazione e l'identificazione dei processi.....	7
5.2.1 Identificazione dei processi	9
6. MAPPATURA DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	11
6.1 Identificazione del rischio e mappatura dei processi	11
6.2 Analisi e valutazione del rischio	14
7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE .	16
7.1 Misure specifiche in relazione alle aree di rischio	17
8. MISURE GENERALI	18
8.1 Formazione	18
8.2 Obblighi informativi.....	19
8.3 Rotazione degli incarichi	19
8.4 Whistleblowing	19
9. TRASPARENZA.....	21
10. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	21

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha definito un sistema organico i cui obiettivi sono la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, che affianca agli strumenti sanzionatori una serie di presidi di natura preventiva. Tale impostazione si basa sul presupposto per cui la corruzione è favorita principalmente dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali e dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa o di responsabilizzazione degli attori. Da ciò la necessità di una specifica azione di prevenzione del fenomeno stesso, che vada ad incidere proprio su tali aspetti.

Con l’emanazione della Legge 190/2012 il Legislatore ha inteso pertanto rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, quali la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione - adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 116/2009 - e la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della L. 110/2012; sono state tenute in considerazione anche le raccomandazioni formulate all’Italia dai gruppi di lavoro in seno all’OCSE e dal Consiglio d’Europa, che monitorano la conformità agli standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione.

Quello che emerge è un concetto di corruzione ampio in quanto comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più estese della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale, e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa proveniente ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

1.1 Il sistema di prevenzione della corruzione

In tale ambito, la norma individua l’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito anche “ANAC”) e gli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, in coordinamento tra loro, precisando compiti e responsabilità.

Il sistema organico di prevenzione della corruzione introdotto dalla l. 190/2012 è articolato in due livelli:

- quello nazionale, che vede l’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);

- quello decentrato, che prevede l'adozione da parte di ogni Amministrazione, su proposta del RPCT, di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.

Il Piano di prevenzione della corruzione è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di rischio, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il legislatore ha inoltre posto un particolare accento sul concetto di "trasparenza", inteso come uno degli strumenti principali di prevenzione dei fenomeni corruttivi. A tal fine è stato emanato il d.lgs. 33/13 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, recentemente e significativamente modificato dal d.lgs. 97/2016, che, con l'art. 2-bis, ha definitivamente sancito l'ambito soggettivo di applicazione del decreto, assoggettando alla medesima disciplina delle PP.AA., le società a partecipazione pubblica, quali Farmacie Comunali S.r.l..

Il d.lgs. 39/2013 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"* ha poi introdotto, quale misura generale di prevenzione dei conflitti tra interessi particolari e interesse pubblico, una nuova disciplina delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

A differenza dei d.lgs. 33/2013 e 39/2013, la l. 190/2012 non prevedeva espressamente l'applicazione di quanto ivi definito agli enti di diritto privato in controllo pubblico; tale estensione dell'ambito soggettivo è stata tuttavia operata dal PNA 2013 e dalle *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* emanate da ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. Le indicazioni dirette alle società controllate e partecipate sono state in seguito aggiornate dall'Autorità con l'approvazione della delibera n. 1134/2017, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. del 19 agosto 2016, n. 2016 *"Testo unico in materia di società partecipate"*.

ANAC inoltre, con l'aggiornamento 2015 al PNA (determina n. 12/2015) e con il PNA 2016 (Determina n. 831 del 3 agosto 2016), ha fornito ulteriori indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA 2013.

Da ultimo con la delibera n. 1034, del 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato il PNA 2019 con il quale ha introdotto delle considerevoli novità rispetto alla metodologia di valutazione del rischio, disciplinate nel dettaglio nell'Allegato 1 del PNA stesso.

Per effetto del menzionato d.lgs. 97/2016, è stato soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), prevedendo invece la necessità di individuare le modalità di attuazione della trasparenza non più in un separato atto, ma come parte integrante del PTPC.

L'art. 2bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, stabilisce inoltre che le società in controllo pubblico applichino la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

Il d. lgs. 97/2016 (cfr comma 2-bis, art. 1 della L. 190/2012), ha infine sancito un importante principio, in base al quale il PNA <<...costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231...>>.

Alla luce del richiamato excursus normativo si può pertanto affermare che le società in controllo pubblico siano tenute ad adottare il PTPCT o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

2. CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione ha le seguenti finalità:

- i) Effettuare una ricognizione delle attività svolte dalla Farmacie Comunali S.r.l. e dai suoi vari uffici, per valutare il rischio che si possano potenzialmente verificare episodi di corruzione rispetto al compimento delle attività proprie della società o nell'espletamento delle funzioni degli uffici (attività di mappatura del rischio);
- ii) Individuare le misure volte a prevenire il rischio che si possano potenzialmente verificare episodi di corruzione, con particolare attenzione alla prevenzione dei conflitti di interessi;
- iii) Individuare le misure volte a garantire un adeguato livello di trasparenza dell'attività di Farmacie Comunali s.r.l.;
- iv) Pianificare l'implementazione delle misure anticorruzione e delle misure per la trasparenza.

3. DESTINATARI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I destinatari del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;
- I dipendenti e collaboratori dell'Azienda;
- I consulenti dell'Azienda;
- Il Collegio Sindacale dell'Azienda;
- I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Tutti i suddetti soggetti sono tenuti a osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. I funzionari competenti della Società hanno l'obbligo di assicurare che il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sia portato a conoscenza di tutti i gruppi di destinatari sopra elencati. A tal fine, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verificherà che il suddetto obbligo di assicurare adeguata “pubblicità” al Piano di Prevenzione della Corruzione sia regolarmente assolto.

4. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUOI COMPITI

Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Rosario Balsamo, nominato dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 5 ottobre 2020. Con riferimento alle specifiche funzioni da esplicare, si dà atto che il Responsabile Anticorruzione:

- predisporre il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- provvede al monitoraggio, al controllo e all’aggiornamento annuale del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- segnala al Consiglio di amministrazione casi che potrebbero, anche eventualmente, integrare fenomeni di Corruzione intesi in senso lato;
- controlla ed assicura che siano prese in carico le segnalazioni di condotte illecite e quelle relative al *whistleblowing* e fa in modo che ne sia data immediata comunicazione al CDA;
- pubblica sul sito web della Società la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all’interno dell’Azienda, infatti, deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente (e, in particolare, dell’Organo dirigente);
- b) professionalità: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.

4.1 Il processo di adozione del Piano

Il Piano di Prevenzione della corruzione di Farmacie Comunali S.r.l., per il triennio 2023/2025, si pone in continuità con il Piano precedente, avendo già tenuto conto negli anni precedenti degli importanti interventi normativi e delle novità metodologiche introdotte da ANAC con il PNA 2019. Nell’attuale Piano si dà conto degli esiti dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento e sulla idoneità delle stesse, previste all’interno del precedente PTPC 2022/2024, i cui contenuti sono coerenti anche con quanto sinteticamente riassunto nella relazione annuale del RPCT per l’anno 2022, pubblicata sul sito internet di Farmacie comunali.

In conformità con quanto specificato nell'Allegato 1 del "PNA", le fasi per elaborare il PTPCT sono:

- l'individuazione e la descrizione, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società, dei processi aziendali e l'individuazione di quelli a maggior rischio di Corruzione, sulla base delle aree di rischio generali e specifiche, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio seguendo le nuove indicazioni Anac;
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "Piano di prevenzione";
- l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione.

5. ANALISI DEL CONTESTO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che la prima ed indispensabile fase di gestione del rischio sia quella relativa all'analisi del contesto, sia interno che esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie per comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

5.1 Contesto esterno

Ai fini dell'analisi del contesto esterno si ritiene opportuno avvalersi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC, degli elementi e dei dati contenuti nelle informazioni periodiche contenute nelle relazioni della Prefettura e delle forze dell'ordine locali, nonché dei dati relativi alla Regione e Provincia di appartenenza contenuti nei documenti di seguito riportati:

- Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata al Parlamento dal Ministro dell'Interno (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/202201/relazione_al_parlamento_2020.pdf).
- Relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il I semestre 2021 (https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf) e il II semestre 2021 (https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wpcontent/uploads/2022/09/Relazione_Sem_II_2021-1.pdf).

5.2 Contesto interno: l'organizzazione e l'identificazione dei processi

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere,

da un lato, il sistema delle responsabilità, e dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

La Società Farmacie Comunali S.r.l. è stata costituita il 27 marzo 2000, per la gestione delle farmacie comunali del Comune di Fiumicino.

Sono organi della Società, in base alle disposizioni Statutarie:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori

La società è amministrata dal Consiglio di amministrazione composto da cinque membri:

- Dott. Massimiliano Perri - Presidente
- Sig. Michele Massimo Cremona - Vice Presidente
- Dott.ssa Laura Soprano
- Avv. Maria Teresa Legato
- Dott. Fabio Reposi - Consigliere delegato

La dotazione organica attuale della società prevede 16 unità operative, 7 per la sede farmaceutica di Isola Sacra e 9 per quella di Aranova, di cui 9 farmacisti, 1 amministrativo e 6 addetti alla logistica.

L'attuale organizzazione aziendale è meglio rappresentata negli organigrammi che seguono, il primo relativo alla sede di Isola Sacra e il secondo relativo alla sede di Aranova.

Organigramma sede di Isola Sacra, in vigore dal gennaio 2023:



Organigramma sede di Aranova, in vigore da gennaio 2023:



5.2.1 Identificazione dei processi

Altro elemento fondamentale per la gestione del rischio è l'analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, su cui ANAC pone prioritariamente attenzione, è la cosiddetta "mappatura dei processi", ossia l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi di ogni Ente. L'obiettivo generale è quello di esaminare gradualmente l'attività svolta dalla Società al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Dopo aver identificato i processi, si procederà alla loro descrizione. Ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Appare opportuno precisare che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

La descrizione dei fattori verterà sui seguenti aspetti.

- breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha);
- attività che scandiscono e compongono il processo;
- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.

I processi individuati, già nel PTPCT 2021 – 2023, e verificati e confermati nel corso dell'aggiornamento 2022 – 2024 e del presente aggiornamento, sono di seguito elencati:

- Gestione incarichi e consulenze
- Acquisti di farmaci e parafarmaci
- Altri acquisti
- Acquisti effettuati con pagamento di cassa
- Acquisti particolari
- Gestione Elenco Fornitori
- Utilizzo dei C/C societari
- Protocollo e gestione documentazione
- Organizzazione e gestione magazzino
- Utilizzo dei locali societari/accesso di terzi.

I risultati di questa operazione di individuazione e descrizione dei processi tipici dell'Ente sono contenuto all'interno della Tabella 1, di seguito riportata.

Tab. 1			
Titolo processo	Breve descrizione e finalità	Sequenze di attività	Responsabile
Gestione incarichi e consulenze	Assegnazione di incarichi a liberi professionisti o società per consulenza aziendale	Individuazione per affidamento diretto del professionista a cui affidare la consulenza con l'azienda (commercialista, consulente del lavoro, tariffazione ricette) e conferimento dell'incarico	Consiglier e Delegato
Acquisti di farmaci e parafarmaci	Acquisto diretto di farmaci, parafarmaci e merci in generale vendibili in farmacia attraverso grossisti o a mezzo di fornitore diretto	Ordine in base al venduto e al fabbisogno stagionale	Consigliere Delegato Responsabile Magazzino
Altri acquisti	Valutazione, predisposizione e gestione degli acquisti in generale attraverso forniture dirette	Avvio delle procedure di acquisto dei beni e dei servizi	Consigliere Delegato
Acquisti effettuati con pagamento di cassa	Pagamenti inerenti a piccole forniture di beni e di servizi	Avvio delle procedure di pagamento	Direttore sede farmaceutica
Acquisti particolari	Valutazione, analisi della fattibilità e gestione di acquisti particolari	Avvio delle procedure di acquisto attraverso la valutazione miglior rapporto qualità prezzo	Consigliere Delegato
Gestione elenco fornitori	Gestione elenco fornitori e gestione delle scadenze dei pagamenti	Anagrafica di ogni singolo fornitore, monitoraggio raggiungimento budget, tenuta dello scandenzario dei pagamenti e relativo pagamento alla scadenza	Coordinatore Amministrativo
Utilizzo dei c/c societari	Gestione dei c/c bancari societari, pagamenti e monitoraggio della liquidità	Pagamenti dei fornitori, pagamento stipendi e relativi contributi, pagamenti IVA	Coordinatore Amministrativo
Protocollo e	Gestione dei documenti contabili,	Archiviazione documenti generali e	Coordinatore Amministrativo

gestione documentazione	contratti e documentazione generale	contratti, tenuta documentazione contabile e invio mensile al commercialista	
Organizzazione e gestione magazzino	Gestione e tenuta del magazzino della farmacia	Carico merci, controllo dello stoccaggio merci, segnalazione di eccessiva giacenza, verifica scadenza merci	Responsabile Magazzino e commesse
Utilizzo dei locali societari / accesso a terzi	Utilizzo per lavoro di ufficio, stoccaggio merci e vendita	Ufficio e area magazzino utilizzati solo dal personale dipendente per espletare il lavoro. Area vendita accesso a clienti e personale dipendente	Direttore sede farmaceutica

6. MAPPATURA DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Seguendo le indicazioni metodologiche introdotte da ANAC con l'Allegato 1 del PNA 2019, e coerentemente con quanto già previsto nel PTPCT 2021 - 2023, nel corso delle operazioni di aggiornamento del presente Piano, si è proceduto a confermare l'approccio di tipo "qualitativo" per la valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi.

La valutazione del rischio continua ad essere attuata su tre livelli di analisi consequenziali, e fra loro collegati:

- al primo livello si effettua la mappatura dei processi nell'ambito delle aree di rischio (obbligatorie perché previste dal PNA o specifiche) e si individuano i rischi correlati a ciascun processo;
- nel secondo grado di analisi per ogni rischio correlato al processo specifico si effettua la valutazione, calcolando il livello di rischio come prodotto fra il valore della probabilità e il valore dell'impatto;
- Il terzo livello di analisi consiste in una ponderazione dei rischi che deriva dall'ordinazione di questi in base al loro livello di rischio, ordinandoli in maniera decrescente e fornendo la base su cui si andrà ad effettuare il trattamento.

6.1 Identificazione del rischio e mappatura dei processi

Le Aree di rischio Generali sono di seguito espone, si conferma che solo alcune di esse sono rinvenibili nelle attività aziendali:

Tabella 2: Aree a rischio ricorrente previste nel P.N.A.	
Area	Rilevazione all'interno di Farmacie Comunali S.r.l.
A) Area: acquisizione e progressione del personale	Area presente

Tabella 2: Aree a rischio ricorrente previste nel P.N.A.	
Area	Rilevazione all'interno di Farmacie Comunali S.r.l.
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Area presente
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area non presente
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area non presente
E) Area: gestione delle entrate	Area non presente
F) Area: gestione Sanzioni Amministrative	Area non presente
G) Area: incarichi e nomine	Area non presente
H) Area: affari legali e contenzioso	Area non presente

Le aree di rischio specifico che rilevano nell'espletamento dell'attività specifica della Società, potrebbero essere le seguenti:

- **Acquisizione dei farmaci**
- **Gestione del magazzino**

La prima Area di rischio può ritenersi però assorbita all'interno dell'Area B "Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché l'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici", mentre la seconda necessita di una specifica integrazione.

Alla luce dell'analisi di rischio svolta si ritiene, pertanto, che le attività svolte da Farmacie Comunali S.r.l. maggiormente a rischio corruzione siano le seguenti:

Tabella 3: Assegnazione dei processi alle aree di rischio		
Classificazione	Area	Processi
A	Acquisizione e progressione del personale	Gestione incarichi e consulenze
B	Acquisizione dei farmaci - all'affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisti di farmaci e parafarmaci - Altri acquisti - Acquisti effettuati con pagamento di cassa - Acquisti particolari - Gestione Elenco Fornitori - Utilizzo dei C/C societari - Protocollo e gestione documentazione
C	Gestione del magazzino e locali aziendali	Organizzazione e gestione magazzino - Utilizzo dei locali societari/accesso di terzi

Un ulteriore livello di analisi del rischio, effettuato in sede di aggiornamento del presente Piano, è consistito nell'identificazione dei singoli eventi rischiosi potenzialmente associati ad ogni processo mappato e nella individuazione del rispettivo fattore abilitante al rischio.

Con riferimento all'analisi dei "fattori abilitanti", ovvero dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, questa riveste particolare interesse ai fini della redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, poiché consentirà di individuare misure specifiche di prevenzione più efficaci.

Relativamente ai fattori abilitanti del rischio corruttivo, si è fatto riferimento agli esempi riportati nell'Allegato 1 al PNA 2019 che sono:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Il risultato di questa ulteriore attività è costituito dal "catalogo degli eventi rischiosi", riportato nella tabella che segue:

Tab. 4		
Processo	Rischio	Fattore abilitante
Gestione incarichi e consulenze	Induzione ad indicare esigenze alternative per favorire i singoli	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Acquisti di farmaci e parafarmaci	Programmare acquisti non necessari per avvantaggiare un produttore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori accreditati	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Altri acquisti	Non rispetto della delega conferita	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Acquisti effettuati con pagamenti di cassa	Scarsa o mancata tracciabilità del denaro in uscita	Mancanza di trasparenza
	Induzione a favorire fornitori specifici	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Acquisti particolari	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione di elementi che favoriscano un determinato fornitore	Mancanza di trasparenza
	Elusione fornitori accreditati per favorire soggetti specifici	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Gestione elenco fornitori accreditati	Induzione all'inclusione indebita di soggetti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

	Adozione di atti non conformi o omissioni di atti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Utilizzo dei c/c societari	Utilizzo per fini diversi da quelli societari - acquisto/pagamento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Ricezione e gestione documentazione	Discrezionalità nella valutazione della conformità alle norme vigenti della documentazione inviata/ricevuta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Induzione ad occultare o falsificare la documentazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Organizzazione e gestione magazzino	Induzione ad occultare o sottrarre beni. Rischio di occultamento o alterazione medicinali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
Utilizzo dei locali societari/accesso a terzi	Utilizzo per fini impropri	Scarsa responsabilizzazione interna
	Occultamento o alterazione medicinali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

6.2 Analisi e valutazione del rischio

Con riferimento alla valutazione del rischio corruttivo, conformemente alle indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2019 e ribadite del PNA 2022, si attribuisce un valore qualitativo al livello di rischio di corruzione stimato per ciascun processo gestito dall'Istituto. Al fine di attribuire un livello di rischio ai processi elencati dall'ente, sono stati individuati gli indicatori riportati di seguito:

- **livello di interesse “esterno”:** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi
- **Impatto reputazionale:** Impatto sull'Immagine dell'Ente

Sulla base dei principi sopra esposti si è proceduto all'analisi e alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nelle aree di rischio.

Per ogni processo identificato e descritto nella Tabella 1 si è proceduto ad effettuare la valutazione, sulla base degli indicatori individuati, e si è applicata una scala di misurazione ordinale

che prevede rischio - alto, medio o basso. I risultati della valutazione effettuata sono esposti all'interno della Tabella 4, di seguito riportata:

Tab. 5			
Titolo processo	Indicatori considerati	Livello di rischio	Giudizio
Gestione incarichi e consulenze	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Medio	Il grado di discrezionalità del Consigliere Delegato è molto importante in quanto trattasi di incarichi fiduciari. Il rischio è mitigato in quanto la scelta è discussa con il CDA sia per l'aspetto economico che fiduciario
Acquisti di farmaci e parafarmaci	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Basso	Il livello di interesse esterno è medio ma è mitigato in quanto la scelta del fornitore è in base alla miglior offerta di fornitura o in base all'unicità della fornitura stessa del bene / servizio
Altri acquisti	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Basso	Il livello è basso in quanto trattasi di piccole forniture su base statistica dei consumi e valutazione periodica da parte del Consigliere Delegato
Acquisti effettuati con pagamento di cassa	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Basso	Il livello è basso in quanto trattasi di importi esigui ed i pagamenti stessi sono effettuati dietro presentazione di fatture
Acquisti particolari	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Medio	Il livello di interesse esterno è alto ma è mitigato in quanto queste spese sono soggette ad approvazione del CDA
Gestione elenco fornitori	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto la gestione dell'elenco fornitori è informatizzata e soggetta a controllo da parte del commercialista

Utilizzo dei c/c societari	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Basso	Il rischio è basso in quanto la gestione dei pagamenti è regolata da scadenze precise delle fatture collegate a RI.BA o tramite bonifici bancari
Protocollo e gestione documentazione	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Basso	Il rischio è basso poiché le scritture contabili vengono inviate dal Coordinatore Amministrativo al commercialista che verifica le stesse scritture
Organizzazione e gestione magazzino	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Basso	Il rischio è basso poiché l'accesso al magazzino è visibile a tutti i dipendenti e le giacenze, lo scarico e il carico della merce è informatizzato e tracciato
Utilizzo dei locali societari / accesso a terzi	1- livello interesse "esterno"; 2 – grado di discrezionalità 3- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata; 4 – opacità del processo decisionale - 5- grado di attuazione delle misure del trattamento; 6 – impatto reputazionale	Basso	Il rischio il è basso in quanto l'accesso a determinate aree della farmacia è consentito solo al personale in forza

7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*". Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, nell'individuazione e valutazione delle **misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.**

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione della società, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. In questa fase la società è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio. L'obiettivo è quello di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve dunque stabilire le "*priorità di trattamento*" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

7.1 Misure specifiche in relazione alle aree di rischio

Dando seguito alle indicazioni metodologiche introdotte dall'Allegato 1 del PNA 2019, si era già provveduto ad introdurre nel PTPCT 2021-2023, oltre alla classificazione delle misure di prevenzione utilizzate, anche una serie di interventi/indicatori da associare ad ogni misura. In vista dell'aggiornamento del PTPCR 2022/2024 si è provveduto ad effettuare il monitoraggio delle misure programmate per l'anno 2022.

L'attività di monitoraggio è stata condotta dall'RPCT al termine del periodo di validità del precedente Piano, con particolare riguardo alle misure previste per i processi considerati a rischio MEDIO. In entrambi i casi non è ricorsa l'eventualità prevista, non c'è stato quindi conferimento di incarichi né si è provveduto ad effettuare acquisti al di fuori del perimetro dell'albo fornitori. Tale attività di monitoraggio si pone alla base dell'aggiornamento del presente PTPCT, e l'identificazione delle misure presentate nella tabella 6 è stata effettuata partendo dalle evidenze e dalle risultanze della medesima attività di monitoraggio.

La classificazione aggiornata e verificata, e gli interventi pianificati del PTPCT 2023-2025 sono rappresentati nella seguente Tabella 6.

Tab. 6 Programmazione degli interventi				
Processo	Rischio	Misura	Tipologia misura	Intervento/indicatore
Gestione incarichi e consulenze	Induzione ad indicare esigenze alternative per favorire i singoli	Solo su delibera del CdA se oltre la delega al Consigliere Delegato	REGOLAMENTAZIONE	Report di verifica annuale su incarichi conferiti
Acquisti di farmaci e parafarmaci	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori non in elenco	Obbligo di rapporto commerciale solo con fornitori in elenco.	REGOLAMENTAZIONE	Report di verifica annuale su appartenenza ad elenco
Acquisti di farmaci e parafarmaci	Mancata applicazione di procedure e criteri per fini impropri	Il Direttore preposto agli acquisti di farmaci e parafarmaci iscrive quotidianamente gli ordini eseguiti su apposita comunicazione leggibile dal Presidente e dal Consigliere delegato nel sistema gestionale interno Wingsfar.	TRASPARENZA	Report semestrale del Consigliere delegato sulla verifica della comunicazione
Altri acquisti	Non rispetto della delega conferita	Deleghe specifiche al Consigliere delegato e ai Direttori di Farmacia	CONTROLLO	Controllo puntuale delle specifiche situazioni
Acquisti effettuati con pagamento di cassa	Induzione a favorire fornitori specifici	Obbligo di rapporto commerciale solo con fornitori in elenco e uso del contante secondo legge.	REGOLAMENTAZIONE	Report di verifica annuale su appartenenza ad elenco

Tab. 6 Programmazione degli interventi				
Processo	Rischio	Misura	Tipologia misura	Intervento/indicatore
Acquisti particolari	Elusione dell'elenco fornitori per favorire soggetti specifici	Deroga dall'elenco fornitori solo per situazioni di emergenza o urgenza: richieste o segnalazioni del Comune per necessità generali, interventi antifurto, interventi per eliminare situazioni di pericolo o danno imminente per persone o beni.	SEMPLIFICAZIONE	Report di rendicontazione semestrale su eventuali situazioni di emergenza/urgenza
Gestione elenco fornitori	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, adozione di atti non conformi o omissione di atti	Aggiornamento permanente dell'Elenco da parte del Responsabile della trasparenza.	TRASPARENZA	Periodico aggiornamento dell'elenco e sulla sua conoscibilità tramite sito internet
Utilizzo dei C/C societari	Utilizzo per fini diversi da quelli societari - acquisto/pagamento	Deleghe nominative per la firma sui c/c. Controllo dei singoli pagamenti e degli estratti conto bancari	CONTROLLO CONTROLLO	Report trimestrale da parte del Consigliere Delegato
Protocollo e gestione documentazione	Induzione ad occultare o falsificare la documentazione	Protocollo diviso in due sezioni : 1) Sede sociale e farmacia di Isola sacra; 2) Farmacia di Aranova	SEMPLIFICAZIONE	Report trimestrale sulle protocollazioni
Gestione del magazzino	Induzione ad occultare o sottrarre beni. Rischio di occultamento o alterazione medicinali	Informatizzazione della gestione delle scorte di magazzino. Accesso a terzi solo per funzioni aziendali e con controllo del personale incaricato.	REGOLAMENTAZIONE	Verifica da parte di più di un dipendente circa gestione informatizzata Verifica mensile degli accessi al magazzino
Utilizzo dei locali societari	Utilizzo per fini impropri. Rischio di occultamento o alterazione medicinali	I Direttori garantiscono l'utilizzo dei locali per fini aziendali e societari. Accesso a terzi solo per funzioni aziendali e con controllo del personale incaricato.	CONTROLLO	Verifica mensile degli accessi ai locali aziendali

8. MISURE GENERALI

8.1 Formazione

I dipendenti che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno della Farmacia comunale indicata a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Responsabile individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare al programma di formazione. Tale programma potrà essere costituito anche dalla distribuzione e diffusione di apposito materiale didattico, a patto che questo illustri i contenuti della Legge 190/2012, della disciplina in materia di trasparenza e di quella in materia di contratti pubblici.

Il programma di formazione per i dipendenti individuati sarà definito nel dettaglio dal Responsabile.

8.2 Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri tra quelli previsti nel paragrafo 6 devono darne informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione secondo le modalità e la cadenza che sarà concordata con ciascun dipendente.

L'informativa ha la finalità di verificare la legittimità degli atti e monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti esterni con i quali viene in contatto.

8.3 Rotazione degli incarichi

Con riferimento alla misura della rotazione, si rileva l'insussistenza di un obbligo a carico delle società partecipate che discende dal dettato normativo dell'art. 1, comma 59 della legge 190/2012, che limita alle sole pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 l'obbligo di implementare le misure di mitigazione del rischio corruttivo, tra cui la rotazione prevista dall'art. 1, comma 10, lett. b) della legge 190/2012.

In questo senso, l'ANAC nella delibera n. 1134/2017, confermando quanto già affermato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha affermato che l'adozione della misura della rotazione da parte delle società partecipate *"è auspicabile, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa"*. Sul punto, la società afferma di trovarsi nell'impossibilità di applicare la rotazione ordinaria, in ragione della carenza organica di personale e delle difficoltà derivanti dal trasferimento del personale dipendente e direttivo da una sede farmaceutica all'altra, vista la distanza tra i due siti. Pertanto, conformemente alle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2016 e ribadite nel PNA 2019, la società tenderà, compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura, di adottare delle misure alternative alla rotazione, che abbiano un impatto meno invasivo sull'organizzazione interna, come la segregazione delle funzioni e l'affidamento congiunto a più membri del personale di procedimenti particolarmente esposti al rischio corruttivo.

8.4 Whistleblowing

L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnala degli illeciti prevedendo che *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce all'Amministrazione della società o all'amministrazione comunale condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

A seguito di tale previsione normativa è stato inserito l'art. 54 bis all'interno del d.lgs. 165/01, intitolato **“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”**, ed ancora l'istituto del Whistleblowing è stato rafforzato dalla Legge n. 179/2017 che ha introdotto diverse misure a protezione dei segnalanti.

La norma impone al soggetto che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. A tal fine il procedimento istituito garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. L'identità non potrà essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra dunque, come espressamente chiarito dall'ANAC nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, nella fattispecie prevista dalla norma come *«dipendente pubblico che segnala illeciti»*, quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi potranno essere fatte pervenire direttamente all'apposito indirizzo mail: responsabiletrasparenza@farmaciecomunali.net reso disponibile dalla società sul proprio sito istituzionale nella sezione “Società trasparente” – sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”, con il quale si assicurerà la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile sulla Prevenzione e la Corruzione, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Anticorruzione del Comune di Fiumicino.

8.5 Pantouflage

L'istituto del pantouflage è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 1, co. 42, lett. I), della l. 190/2012, che ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter, che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma ha lo scopo di prevenire, da un lato, le condotte improprie dei pubblici funzionari dirette a precostituirsi delle situazioni di vantaggio presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro, sfruttando la propria posizione all'interno dell'amministrazione. Contestualmente, il divieto ha l'obiettivo di scongiurare l'esercizio di pressioni indebite da parte dei soggetti privati, che possono prospettare l'assunzione o il conferimento di incarichi alla cessazione del servizio.

La violazione del divieto di post-employment comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del d.lgs. 39/2013, ossia la nullità del contratto stipulato con il dipendente pubblico uscente dall'amministrazione e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti

privati indicati nella norma. Inoltre, il soggetto privato che ha concluso contratti di lavoro o affidato incarichi all'ex dipendente pubblico in violazione dell'art. 53, comma 16-ter non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Conformemente a quanto indicato dall'ANAC nel PNA 2019 (par. 1.8 della parte III), tra i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. figurano anche i soggetti controllati o partecipati, a condizione che il dipendente pubblico abbia effettivamente esercitato le proprie funzioni nei confronti dell'ente privato.

Per quanto riguarda la Farmacie Comunali S.r.l., i rischi corruttivi connessi al pantouflage sono di scarsa rilevanza, in considerazione della bassa probabilità con cui la fattispecie in esame può configurarsi. Ad ogni modo, qualora la società dovesse provvedere in futuro al reclutamento di personale, predisporrà delle apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage.

9. TRASPARENZA

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza, va ricordato che il d.lgs. n. 97/2016, novellando l'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, ha abolito l'obbligo di adottare il Programma Triennale della Trasparenza, ed ha invece introdotto l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web della Società del presente Piano e delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Caratteristica essenziale della sezione dedicata alla Trasparenza all'interno del P.T.P.C.T. è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

In ragione delle dimensioni dei singoli enti, l'ANAC riconosce la possibilità che alcune di queste attività possano essere presumibilmente svolte da un unico soggetto, come nel caso specifico della Farmacie Comunali S.r.l. in cui gli obblighi di pubblicazione e le responsabilità rispetto alla trasmissione dei dati fanno capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Dott. Rosario Balsamo.

10. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'implementazione del Piano anticorruzione deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza e dell'efficacia dell'azione preventiva posta in essere.

L'attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l'evolversi di quelli già identificati facendo sì che il Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via, via evolvendo alla luce delle esperienze che emergono e dall'avvenuta attuazione.

L'attività di monitoraggio e controllo viene svolta con cadenza semestrale dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio e controllo rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni, o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

La relazione annuale che l'RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, salvo diversa previsione di volta in volta elaborata dall'ANAC, è pubblicata sul sito istituzionale.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile in qualsiasi momento può richiedere ai propri dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono l'adozione del provvedimento.

Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.